1

PROGETTI DI PROPOSTE DI LEGGE DEI GRUPPI PARLAMENTARI COMUNISTI

PER LA ISTITUZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA

Camera dei Deputati — Senato della Repubblica

Roma, ottobre 1972

L'insufficienza e le carenze della scuola materna sono ormai generalmente riconosciute e, al tempo stesso, si fa più larga la convinzione che offrire a tutti i bambini in età prescolastica la possibilità di frequentare una scuola adeguata sia essenziale per garantire condizioni omogenee di partenza a tutti gli alunni ed eliminare quelle differenziazioni, conseguenti all'ambiente sociale di provenienza, che pesano tanto negativamente sui curriculi scolastici successivi provocando abbandoni, ripetenze, mancata conclusione della scuola dell'obbligo.

D'altra parte, mentre la domanda sociale si fa sempre più estesa, solo 1.500.000 bambini circa, su 2 milioni e mezzo di bambini in età, frequentano scuole materne pubbliche o private. Inoltre sotto il termine di scuola materna si sommano istituzioni assai diverse, poche delle quali hanno le caratteristiche di vera e propria scuola dell'infanzia: in grande maggioranza si tratta di istituzioni a carattere prevalentemente assistenziale, talora poco più che « parcheggi » per bambini.

Si impone, perciò ad un tempo, la necessità di garantire l'espansione del servizio a tutti i bambini e dare un assetto diverso e omogeneo alle istituzioni esistenti.

A tal fine i parlamentari comunisti hanno elaborato una bozza di proposta di legge di riforma e sviluppo della scuola dell'infanzia ispirata a criteri nuovi che possono sinteticamente essere così riassunti:

— dovere dello Stato di fornire i mezzi finanziari per la scuola dell'infanzia;

— potere delle Regioni di programmare l'istituzione e di fissare con proprie leggi i criteri per la gestione sociale delle scuole con il contributo del personale delle famiglie e della comunità locale;

— potere ai Comuni di istituire, amministrare e gestire le scuole dell'infanzia.

Nella proposta è previsto un primo piano quinquennale per l'istituzione di 600.000 nuovi posti-alunno nonché i finanziamenti per il passaggio, a loro richiesta, delle scuole private alla gestione pubblica, salvaguardando la partecipazione dei precedenti titolari alla gestione sociale.

Siamo consapevoli della portata innovatrice di tali criteri e del nuovo quadro istituzionale che ne scaturisce, mentre non ci nascondiamo la delicatezza dei problemi implicati da una riforma nel campo della scuola per l'infanzia.

È proprio per queste considerazioni che desideriamo, prima di presentare in Parlamento la proposta, sottoporla al più ampio dibattito e sollecitare il contributo costruttivo e critico di quanti hanno a cuore il problema.

Rimettiamo quindi il testo della proposta al giudizio dei lettori sollecitando a farci pervenire eventuali critiche ed osservazioni in un tempo ragionevolmente breve.

p. i Gruppi parlamentari comunisti

Alessandro Natta - Umberto Terracini

325

LA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELLA FAMIGLIA NELLA REALTÀ ATTUALE

382

A questa proposta di legge è innanzitutto sottesa l'analisi delle trasformazioni sconvolgenti che hanno investito la società, la famiglia, la condizione dell'infanzia, nel corso di questi ultimi anni.

Certo, il lavoro della donna; ma non solo: il rimescolamento demografico, la concentrazione urbana, la semplificazione del nucleo familiare, hanno sconvolto, e spesso dolorosamente, vecchi modi di vita, di rapporti, vecchi equilibri. La rottura con il vecchio ambiente, lo sconquasso del vecchio rione, del vecchio vicinato; il nuovo agglomerato urbano, il quartiere-dormitorio, in cui è costretta a vivere, portano la famiglia ad un isolamento: sola ad affrontare tutta una serie di problemi — tra i quali fanno spicco la cura e l'allevamento dei figli — cui precedentemente assolveva una più ampia comunità familiare.

Intanto, nella realtà dei fatti, il bambino è già svincolato e distratto dall'unicità della relazione con la sua famiglia: un anarchico, arbitrario e incontrollato bombardamento di stimoli provenienti dalle più pervie vie di comunicazione di massa, di comunicazione extra familiari ed extra parentali, sollecitano in lui più o meno indiscriminatamente esigenze, interessi, tendenze, cui non possono far fronte da soli i genitori.

D'altra parte gli appartamenti sono troppo piccoli o troppo ingombri per ospitare i suoi giochi; nei cortili si disturba; le strade sono dominio del traffico; mancano strutture adeguate alle sue istanze e bisogni fondamentali. Continue sono le costrizioni, le proibizioni, gli impedimenti a vivere secondo i parametri del proprio mondo; gravi le frustrazioni che compromettono seriamente il vissuto del suo universo.

Da ciò derivano i pregiudizi alla salute fisica e psichica, le distorsioni a livello dell'estrinsecazione umana e civile della persona.

Dalle difficoltà a stabilire rapporti sociali positivi con i coetanei nascono la ricerca e la formazione di aggregazioni profondamente devianti.

Questi sono problemi nuovi che non si possono risolvere in modo vecchio.

La richiesta di trovare nuove soluzioni si genera con acutezza mai conosciuta prima e con una base so-

327

ciale di grande ampiezza perché è estremamente larga la parte della popolazione che soffre direttamente e drammaticamente delle storture dello sviluppo in atto.

Essa è di natura molto complessa: si nutre non solo di rivendicazioni elementari ma anche di esigenze qualitativamente nuove, come quelle di puntare a nuovi rapporti sociali e umani. Il senso vero e profondo di queste spinte che giungono a maturazione e che la realtà continuamente stimola sta nella richiesta da parte della famiglia di un intervento sociale nei confronti del bambino, nel suo aprirsi alla società.

Solo un travisamento potrebbe definire tale richiesta rinuncia della famiglia alle sue funzioni e alle sue responsabilità. In realtà essa è consapevolezza dell'indebolimento della sua capacità di fronteggiare da sola i problemi che ha davanti.

Nell'attuale, concreto quadro della società italiana assume quindi grande rilievo politico e democratico la questione di un nuovo rapporto famiglia-infanzia-società. Un primo passo verso la sua realizzazione è costituito dalla conquista della legge sugli asili-nido. Questo impegno va esteso ora anche ai bambini dai 3 ai 6 anni ed è da concretizzarsi nella scuola per l'infanzia, la struttura fondamentale al fine di favorire una socializzazione precoce del bambino, che nel contatto con i propri coetanei, nella fruizione di giochi, di possibilità ricreative, di stimoli culturali, che gli sono negati dalla concreta condizione della famiglia d'oggi, avvii in lui un atteggiamento non individualistico, non chiuso, non antagonistico con la società; di promuovere un processo di culturizzazione omogeneo per i bambini provenienti da tutti i ceti sociali; d'attenuare le disuguaglianze che le differenziazioni d'origine operano.

Necessità e urgenza del superamento della legge 444

Lo scompenso tra ciò che si è fatto e ciò che rimane da fare per soddisfare la domanda sociale di scuola per l'infanzia presente nel Paese è profondo; è drammatico.

È ancorandoci a questa domanda e all'analisi ravvicinata delle sue motivazioni e componenti che noi avvertiamo la necessità e l'urgenza di un superamento della

legge 18 marzo 1968 n. 444 istitutiva della scuola materna statale.

La radiografia stessa della legge ne denuncia l'intrinseca debolezza, l'inettitudine, ancor prima di aprire un confronto con la realtà e con i bisogni che essa esprime.

Essa ha fatto fallimento anche in rapporto ai suoi stessi termini: non è stata in grado di corrispondere ai suoi stessi presupposti e ai suoi stessi fini, sia pure dichiaratamente limitati.

Ha istituito fino ad oggi appena 7.800 sezioni, capaci di accogliere 133.899 bambini, facendone ricadere il peso maggiore — i costi per edifici, manutenzioni, arredamento, personale non insegnante — sugli enti locali.

Dei 24 miliardi e 100 milioni stanziati per l'edilizia non è stata ancora spesa una lira, non essendo stato emanato il regolamento d'attuazione della legge.

Sta di fatto che, anche se il regolamento fosse emanato con sollecitudine e con altrettanta urgenza fosse predisposto il piano per l'edilizia, gli edifici non sarebbero pronti prima di 4/5 anni dovendosi seguire le procedure della legge 641.

La legge 444 ha carattere burocratico e centralistico, in contrasto con l'ordinamento autonomistico e pluralistico che è nel disegno costituzionale. Non lascia alcuno spazio di intervento alle Regioni e ai Comuni né alla partecipazione delle famiglie, delle organizzazioni dei lavoratori, delle comunità locali.

Gli orientamenti educativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1969, in ottemperanza e ad integrazione della legge 444, configurano una scuola vecchia e superata, che si limita a registrare e non a stimolare le capacità del bambino. Sono ignorate le risultanze della psicologia sperimentale che individuano già nei primi anni di vita del bambino decisive possibilità di formazione non solo psicologica ma anche mentale; neglette le ricche sperimentazioni didattiche che da anni vengono portate avanti nelle scuole per l'infanzia gestite da molti Comuni e che, ispirandosi ai princìpi di una pedagogia popolare, si dimostrano capaci di mettere in moto nel bambino processi di ricerca e conoscenza che gli permettono di incominciare ad acquisire rigore mentale e abito socializzante democratico, entrambi fondati su di un atteggiamento scientifico.

Il documento nega ogni libertà metodologica e didattica degli insegnanti: non prevede la possibilità di un lavoro collettivo, fa dipendere la « formazione » dell'insegnante non tanto da un'adeguata preparazione culturale e professionale, ma da attitudini, doti che dovrebbero essere prima che coltivate « possedute » dall'educatrice.

La legge n. 444 ha favorito l'iniziativa dei privati. Sull'ambiguità di alcune sue disposizioni si sono potute destreggiare gravi manovre clientelari.

I fondi destinati dalla legge ai contributi per la gestione delle scuole materne non statali sono stati utilizzati finora dando una immotivata priorità alle scuole materne private a danno delle scuole materne gestite dagli enti locali. A favore delle prime, in modo discriminatorio, sono stati impiegati anche gli stanziamenti per l'edilizia.

Il movimento di lotta per una nuova legge

Occorre una nuova legge di riforma che riveda tutto il problema della scuola per l'infanzia, della sua generalizzazione, dell'obbligatorietà della sua istituzione da parte dello Stato, della sua natura e della sua gestione, dei suoi indirizzi e contenuti educativi.

Non siamo i soli a rivendicarla. Sempre più numerose si fanno le voci che pongono al Parlamento tale obiettivo. Sono le voci di chi più dolorosamente ha sofferto il fallimento della legge 444, di chi non si è paralizzato nella denuncia ma ha strappato conquiste e ha costruito esperienze positive.

C'è oggi nel Paese un ampio, articolato movimento, in cui sono impegnati lavoratori, famiglie, insegnanti, organizzazioni sindacali, organizzazioni femminili democratiche, che afferma la convinzione della necessità di una massiccia espansione della scuola pubblica per l'infanzia come aspetto integrale della battaglia per il diritto allo studio nella consapevolezza del valore decisivo che tale scuola ha nella formazione educativa del bambino.

C'è, in pari tempo, accresciuto, allargato, non solo sul terreno dell'espansione quantitativa ma anche qualitativa, l'impegno degli enti locali amministrati dalle

forze democratiche per fare della scuola per l'infanzia il primo pilastro su cui poggia la costruzione di provvedimenti che hanno come obiettivo il diritto effettivo di istruzione per tutti, una scuola realmente uguale per tutti.

La esigenza di una espansione della scuola pubblica dell'infanzia nel quadro di una nuova legge viene avanzata dalle più varie parti politiche e culturali come testimoniano ad esempio le prese di posizione dei Consigli Regionali e il documento dei Maestri Cattolici riuniti a convegno a Fiuggi.

L'immagine di una scuola capace di rispondere alle esigenze peculiari dell'infanzia, così come l'odierna riflessione pedagogica le ha evidenziate, e alle istanze poste dai livelli di sviluppo sociale e democratico raggiunti dal nostro Paese; l'esaltazione e la valorizzazione di tutte le esperienze positive sin qui costruite; il rispetto della pluralità e della autonomia delle forme istituzionali che esse si sono date; sono l'intelaiatura di questo progetto che introduce sensibili innovazioni alla stessa proposta di legge presentata al Senato nella passata legislatura dalla Sen. Farneti.

Princìpi fondamentali della nuova legge

La legge che proponiamo raccoglie e sancisce le risultanze del dibattito in corso nel Paese in tre princìpi fondamentali, che sono, con evidenza, i suoi tratti distintivi:

— obbligo specifico dello Stato di fornire la scuola per l'infanzia a tutti i bambini;
— gestione sociale della scuola;
— concezione nuova della scuola.

Asse educativo

L'obiettivo che si vuol conseguire, è la creazione di una struttura educativa a tutti gli effetti, a carattere comunitario, volta ad operare una prima liberazione dell'infanzia dai condizionamenti e dalle deprivazioni sociali e culturali che la colpiscono. La scelta del termine « scuola dell'infanzia » e non « per » l'infanzia (tanto meno « scuola materna »), sta a sottolineare la posizione

39.1

di centralità che spetta al bambino in tale istituzione: *soggetto* di diritto e non oggetto o occasione di normative che attengono ad altri soggetti.

Il bambino tuttavia non è un termine astratto: egli è il punto di intersezione di diverse serie di fenomeni storico-sociali, economici, ambientali, culturali. La formazione della sua personalità è prima di tutto presa di coscienza e capacità di sviluppare meccanismi di difesa e di risposta al campo delle alienazioni della società consumistica. Ciò vale per tutti i soggetti, sia che appartengano alle classi culturalmente e socialmente deprivate, sia che appartengano alle classi più elevate dove l'alienazione del bambino assume aspetti diversi ma ugualmente negativi.

La legge si propone pertanto di garantire un piano di effettiva uguaglianza di opportunità educative tutti i bambini, dirette sia a soddisfare il quadro dei bisogni primari sia a dilatare i piani della vita personale di ciascun soggetto (l'intellettuale, il sociale, l'affettivo, l'estetico, il fisico).

In questa prospettiva, nella scuola dell'infanzia saranno esaltati il movimento, la comunicazione, l'avventura, l'esplorazione, la costruzione, il fare da sé, la conoscenza e l'uso del proprio corpo.

La scuola dell'infanzia dovrà far leva su tali motivazioni infantili, indirizzandole ad una prospettiva di vita democratica e comunitaria.

Lungi dal limitarsi al semplice reperimento di tali istanze, cioè, la scuola le organizza ed indirizza, avendo presente la necessità di istaurare un nuovo tipo di rapporto educativo capace di stimolare la formazione armonica ed integrale del bambino.

Le direzioni e le tecniche che si indicano all'articolo 2 fanno leva intorno alla esigenza della completa realizzazione di un ideale umano nuovo.

Il potere istitutivo del comune

Non sfugge la portata profondamente innovatrice della nostra proposta di attribuire al comune il potere istitutivo e di gestione della scuola pubblica dell'infanzia (art. 4 e 5). È una scelta attorno alla quale ruota tutta intera la visione nostra della nuova scuola pubblica del-

392

l'infanzia. Si basa essa sulle nostre convinzioni autonomistiche circa la presenza delle strutture pubbliche nel nostro Paese. Non si può non richiamare inoltre quanto nel settore della scuola dell'infanzia spesso con i soli loro mezzi le amministrazioni comunali hanno realizzato. Vorremmo anche sollecitare un esame del come esse, le più vivaci ed aperte ai rapporti democratici, hanno programmato e costruito e gestito le loro scuole dell'infanzia. Sono esperienze attraverso le quali sono stati acquisiti quali solidi risultati l'aderenza alla spinta popolare per il soddisfacimento di un bisogno largamente e profondamente sentito, la rapidità nella realizzazione, la snellezza, in assenza di soffocanti bardature burocratiche, nella amministrazione, una feconda partecipazione democratica e nella conduzione della vita scolastica strettamente intesa e nei rapporti con la comunità cittadina nelle varie sue espressioni sociali, politiche, culturali.

La prospettiva del comune quale unico operatore pubblico nel settore della scuola dell'infanzia non va considerata in contrasto con la situazione esistente ma tale piuttosto da rappresentarne lo sviluppo e la logica conclusione. L'attuale regime non può che essere considerato transitorio una volta conquistato il principio di una scuola pubblica dell'infanzia quale primo grado del processo educativo scolastico da garantirsi a tutti, affermato che in tale scuola trova piena esplicazione la libertà dell'insegnare e dell'apprendere, sottolineato l'assurdo della duplice presenza di due istituzioni pubbliche, il comune e lo Stato-ente. La nostra proposta porta al superamento dell'attuale situazione in una prospettiva unificante delle varie esperienze sino a qui svolte. È in questo spirito che si propone l'assorbimento nella nuova struttura delle scuole dell'infanzia statali esistenti, di quelle comunali o di altri enti pubblici non territoriali (art. 26 e 27), che si offre agli attuali gestori privati la prospettiva di rendere pubbliche le loro scuole salvaguardando nella nuova gestione una adeguata presenza delle componenti culturali ed ideali cui si sono tradizionalmente riferite (art. 29), che si lega strettamente il sistema dei contributi alle scuole che private abbiano a restare alla loro trasformazione ed alla loro capacità di pervenire al livello assistenziale, educativo e di gestione delle scuole pubbliche (art. 31). Non distruzione quindi di una tradizione ma, bensì, suo recupero, rico-

noscimento dei meriti che ha acquisiti anche se, negli ultimi anni, più per carenze altrui che per iniziativa propria. Si potrà dire che cadiamo in contraddizione con noi stessi quando affermiamo il diritto dei comuni ad istituire scuole al di fuori della struttura prospettata ed in più del numero previsto dal piano regionale facendovi fronte coi soli loro mezzi (art. 28). A nessuno sfugge che tale norma è strettamente conseguente al fatto che avendo presenti le risorse disponibili noi non abbiamo previsto, nel quinquennio, la copertura dell'intero fabbisogno; di qua la necessità di affidarsi alla iniziativa complementare di quei comuni che per loro autonoma determinazione abbiano a porre, tra i vari bisogni, quale prioritario quello delle scuole dell'infanzia; tale impegno va anzi sollecitato ed è questo il fine della norma che si è voluto inserire. Ne sottolineiamo però la transitorietà restando la prospettiva della copertura dell'intero fabbisogno e dell'intero finanziamento a carico del bilancio dello stato.

È ad un comune nuovo che ricava il suo potere dal peso che i consumi sociali hanno nella determinazione della linea di politica economica e dalla loro gestione decentrata ed a dirette partecipazioni popolare che ci riferiamo quando rivendichiamo la sua prioritaria presenza nel settore della scuola dell'infanzia, quando ad esso assegnamo la potestà istitutiva.

Vogliamo al riguardo sottolineare che lo stato delle autonomie così come è configurato nella nostra carta costituzionale rifiuta che la pubblica presenza per essere tale debba sempre e comunque esere assicurata dallo stato-ente e che i poteri locali, formalmente autonomi, il loro potere effettivo abbiano a trarre solo dalla sua delega. La presenza pubblica garantita dall'unica fonte di diritto che è la volontà popolare, trova piena, legittima, pari dignità sia che si configuri nella gestione dello stato-ente sia che si configuri nella gestione dei poteri locali. È principio questo mai negato in sede di dibattito teorico, rifiutato però nella prassi politica di questi decenni che ha visto da parte delle varie maggioranze il progressivo svuotamento di potere degli enti locali e, quindi, della loro effettiva autonomia.

Per noi la scelta del momento istituzionale che deve assicurare la presenza pubblica è questione di merito, riguardante il settore interessato.

214

Ruolo della Regione

A nessuno può sfuggire il ruolo fondamentale che nella scuola pubblica dell'infanzia da noi proposta viene a giocare la regione (art. 9 e 13).

Non è, va detto con decisione, una presenza che si sovrappone al comune. Una volta affermata la necessità di programmare l'intervento, particolarmente in una fase come l'attuale nella quale la domanda del servizio sopravvanza l'offerta, e stabilito che la programmazione deve avvenire a livello regionale, va posto l'accento sul meccanismo col quale si attua. Non proponiamo lo schema classico ed a dir il vero frusto dei comuni che propongono, piú propriamente che avanzano richieste, e di una regione che le raccoglie e che in ultima istanza decide. La regione deve stabilire le forme della partecipazione dei comuni all'elaborazione del piano, una partecipazione che deve essere presente in tutte le fasi (art. 13). Il rapporto regione-comuni che in tal modo si individua coglie la regione non quale ente che ai comuni si sovrappone in una sorta di rinnovato centralismo; essa, piuttosto, concreta la capacità e la volontà programmatoria dei comuni. Il comune stesso realizza compiutamente il proprio potere autonomo all'interno di una scelta programmatoria che non subisce come qualcosa che ad altri appartiene ma che concorre a determinare. È vero che la potestà del piano resta alla Regione. È però altrettanto vero che quest'ultima agisce quale espressione della volontà dei comuni di attuare il loro intervento nell'ambito di una scelta programmata.

È lo stesso concetto che ispira la normativa che proponiamo per il controllo esercitato dalla regione sulla attuazione del piano da parte dei singoli comuni (articolo 9). Abbiamo previsto che la regione abbia a porre in essere tutte le misure per garantire, di fronte a carenze di comuni, l'attuazione del piano; tali misure non escludono ovviamente l'intervento sostitutivo. Il fatto di non averlo esplicitato, di aver usato il termine « misure » non è una fuga di fronte allo stesso intervento sostitutivo che in determinate contingenze potrà pur rendersi necessario, una pudicizia democratica, ma piuttosto la sottolineatura di un metodo che pone in primo piano il dibattito ed anche lo scontro politico, che punta sulla maturazione e crescita di coscienza da parte dei

pubblici amministratori, che rifugge dalle misure amministrative.

I larghi poteri della regione — distribuzione dei mezzi assegnati, potestà del piano, determinazione delle norme che presiedono alla costruzione, alla amministrazione, alla gestione, controllo sulla attuazione del piano, assegnazione dei contributi alle scuole private — tutti hanno quale punto di riferimento un rapporto regione-comune che punta sulla collaborazione e non sulla distinzione tra un ente che controlla e l'altro che è controllato.

La gestione sociale

Di un discorso particolare necessita la gestione sociale che per la nuova scuola dell'infanzia proponiamo negli articoli 5 e 13.

Se ne rimanda la specificazione e la regolamentazione alla normativa regionale proprio per aderire, coerenti con la impostazione di fondo della nostra proposta, al grado di maturazione, alle esperienze, alle necessità e realtà delle singole regioni. I princìpi ispiratori non possono però non essere univoci e sono da noi indicati.

Va subito chiarito che la gestione sociale cui noi facciamo riferimento dà una positiva risposta alla richiesta ed alla necessità di una diretta partecipazione del personale all'effettiva direzione amministrativa e pedagogica della scuola anche se la colloca su di un terreno, in una prospettiva diversa e più avanzata.

Si tratta infatti di sapere in primo luogo se è ad una scuola aperta sulla circostante realtà sociale o in se stessa chiusa che pensiamo quando chiamiamo i diretti operatori, i tecnici, a partecipare alla sua direzione e gestione. La scuola della gestione sociale è decisamente per la prima ipotesi. È in una particolare dimensione che la gestione sociale raccoglie e fa propria la esigenza di una diretta e totale partecipazione del personale. Esso, ed in primo luogo gli insegnanti, quale componente del consiglio della gestione sociale, si presenta più come animatore della vita scolastica che come detentore di un bene, l'educazione, da distribuire. Il suo patrimonio di scienza e di tecnica dell'educazione, i contenuti educativi consolidati di cui è portatore, sono sottoposti non ad una critica esterna, svolta a posteriori,

396

ma allo sforzo permanente di nuove e più avanzate sintesi. La socialità nella scuola, socialità, che si realizza nella collettiva partecipazione del personale alla direzione, nel rapporto insegnanti bambini, nel rapporto tra i bambini, ci interessa e come, ma quale momento della socialità della scuola. E se una scuola chiusa, corpo separato, paese roseo delle meraviglie al di fuori ed al di sopra delle tempeste, è sempre un fatto negativo lo è tanto più nel settore dell'infanzia quando si abbia presente che i bambini-utenti sono disarmati di fronte ai metodi ed ai contenuti educativi. La gestione sociale non prevede la categoria dei non addetti ai lavori e non solo per la necessità di allargare la base della partecipazione alla vita amministrativa ma per gli stessi contenuti e metodi educativi della nuova scuola dell'infanzia. La gestione sociale non è belletto democratico che copre un vecchio viso, è la struttura portante e propulsiva di una scuola nuova che non può in alcun modo essere surrogata dal corpo insegnante anche il più aperto.

Va sottolineata, anche in ordine alla elaborazione legislativo circa gli organi di democrazia nella scuola cui si è pervenuti discutendo dello stato giuridico del personale, la specificità della gestione sociale nella scuola dell'infanzia.

Tutte le varie componenti che concorrono alla gestione sociale si inseriscono direttamente nel processo educativo e di formazione del bambino. Si può affermare che nella scuola dell'infanzia, per la sua specifica natura, si realizza la figura dell'educatore collettivo.

La gestione sociale assieme al personale ed ai genitori, cui in modo specifico ci richiameremo in seguito, sollecita l'impegno dei cittadini della zona interessata dalla presenza della scuola. È il carattere, della scuola dell'infanzia aperta sulla più vasta realtà sociale che lo rende necessario quale fattore determinante del processo educativo, è la urgenza sempre più sentita di impegnare attorno alla scuola e nella scuola nuove e più vaste energie che lo reclama.

È dal carattere aperto della scuola, da un tipo di educazione, nei contenuti e nelle forme, da inventare continuamente in stretto rapporto e contatto con la realtà della società circostante che derivano i compiti più propri dei consigli nei quali e coi quali, pur senza concludersi, si manifesta la gestione sociale. Noi non li

vogliamo elencare anche per non correre il rischio di creare uno schema; ne richiamiamo alcuni, quelli che hanno già avuto il confronto della esperienza in varie scuole comunali dell'infanzia. I consigli espressione della gestione sociale dovranno affrontare i problemi di natura squisitamente amministrativa — ammissione dei bambini, manutenzione ed incremento del materiale didattico e di gioco, funzionalità dei servizi, utilizzazione dei fondi assegnati ad ogni scuola — avranno il compito di elaborazione sul terreno più squisitamente educativo — necessità organizzative ed associative dei bambini, produzione diretta di speciali materiali didattici, verifica delle esperienze educative — attueranno iniziative che mantengano vivo e costante il rapporto con la città, programmazione di mostre, azioni che rimuovano le condizioni negative che nel quartiere e nella borgata sono di ostacolo allo sviluppo della personalità del bambino, scambi di esperienze coi consigli di altre scuole dell'infanzia e con le istanze di direzione delle altre istituzioni dell'infanzia e delle scuole elementari, programmazione di visite di scoperta della città, della borgata, particolarmente delle sedi di produzione dei beni materiali e di produzione o di distribuzione dei beni culturali.

Non sfugge a nessuno la profonda differenza che corre tra la gestione sociale che proponiamo ed il tipo di gestione che configurano i consigli dei genitori intesi quali strumenti di collaborazione delle famiglie con la direzione della scuola. Anche dove si è pervenuti alla gestione sociale si era partiti dai consigli dei genitori; al loro superamento si è giunti per i limiti e gli aspetti negativi che presto hanno posto in luce. È vero che per quel che riguarda la scuola dell'infanzia non appare il carattere strumentale che è proprio della proposta una volta riferita agli ordini scolastici superiori; qui appare nettamente per quello che essa è: un tentativo per compromettere le famiglie onde collaborino a mantenere sui ragazzi e sui giovani il prestigio di una istituzione che così come è essi sentono superata.

Sono aspetti ignoti alla proposta quando essa cala nella scuola dell'infanzia: la sostanza però resta. Una scuola diretta con la collaborazione dei genitori è una scuola che privilegia l'esperto, l'operatore scolastico, l'insegnante quale detentore di una scienza e tecnica

378

educativa consolidata, solo da trasmettere. Il genitore, posto da solo di fronte all'insegnante, non è neppure contraddittore, diviene docile strumento di mediazione tra l'insegnante stesso ed il bambino; i suoi vizi naturali tutti balzano in primo piano, egli considera solo la difesa del bambino e tale difesa si configura nel sollecitarlo ad aderire al comportamento che l'insegnante impone, ai suoi contenuti educativi. Tale è l'esperienza fatta dove i consigli dei genitori hanno operato con serietà d'impegno e passione. E della presenza autonoma, libera e non condizionata del genitore si sente particolare necessità proprio nella scuola dell'infanzia. I contenuti di cui la presenza del genitore nella scuola si fa portatrice si differenziano a seconda dei diversi ordini e gradi della scuola. Non è nostro compito approfondire, ci basta averlo affermato se non altro per evitare la visione di una mitica ed indifferenziata famiglia che seguirebbe il bambino, il ragazzo, il giovane dall'inizio alla fine dei suoi studi.

Nella scuola dell'infanzia, una scuola che per tanti aspetti deve continuare e sostituire la famiglia, diviene determinante ed educativamente essenziale la presenza attiva del genitore, un genitore autonomo, portatore di quelle esigenze e sensibilità dell'ambiente familiare che non possono restare fuori della scuola, della cui assenza nella scuola la formazione del bambino risentirebbe. Quanto mai lontana quindi dalle nostre posizioni l'idea che la gestione sociale, quale superamento del consiglio dei genitori, significhi sottovalutazione del ruolo che essi debbono giocare. È semmai il contrario: noi tendiamo al recupero del ruolo proprio dei genitori, alla sua esaltazione. Il genitore, componente del consiglio della gestione sociale, non opererà quale tramite per imporre la scuola di altri al suo bambino ma per costruire, assieme ad altri, la scuola del suo bambino.

Da quanto siamo venuti affermando ci pare risulti sufficientemente chiaro che i consigli della gestione sociale debbono essere da un lato una struttura elastica, modificabile a seconda delle situazioni e delle contingenze, dall'altro mantenere un elevato grado di autonomia per non trasformarsi in organismi cui il comune commissiona la direzione delle scuole dell'infanzia. Alla normativa regionale spetterà regolamentare le forme e i modi della loro formazione, la presenza delle varie

componenti; quel che ci preme sottolineare è che va evitato il rischio della loro istituzionalizzazione per mantenere vivo e fruttuoso il loro aperto rapporto con la mutevole realtà sociale circostante, il loro carattere di autonomi organi di base sollecitatori della politica dell'amministrazione comunale.

Piano finanziario

Il piano di sviluppo ed unificazione della scuola pubblica dell'infanzia che abbiamo elaborato per il quinquennio 1972-77 nei suoi aspetti quantitativi e nel conseguente impegno finanziario che comporta (art. 19) parte da cifre e dati che sono di pubblico dominio. Li richiamiamo succintamente. I bambini che hanno diritto a frequentare la scuola dell'infanzia sono circa 2 milioni e mezzo; le attuali strutture pubbliche, Comuni e Stato, e private pongono a disposizione soltanto 1 milione e mezzo di posti circa, per la precisione 550.000 posti le strutture pubbliche e 900.000 posti quelle private. Vi è quindi una carenza di 1 milione di posti, cifra destinata ad aumentare fortemente se aggiungiamo quelle scuole private che sono tali solo di nome per gli orientamenti educativi e per le stesse strutture materiali. Nella nostra proposta, all'articolo 29 sollecitiamo il recupero della scuola privata da parte della pubblica; è una politica precisa di cui abbiamo già detto.

Nel piano di cinque anni che proponiamo preventiviamo un recupero della scuola dell'infanzia privata per 300.000 posti. Il piano quindi prevede, come gestione, le spese delle scuole pubbliche attuali, delle scuole private recuperate e, dal secondo anno, delle pubbliche di nuova istituzione per 120.000 posti l'anno.

Alle cifre indicate nell'articolo 19 siamo pervenuti calcolando in 40 milioni l'anno le spese di gestione di una scuola per 100 bambini ed in 65 milioni le spese per costruirla ed arredarla.

I posti nuovi da creare nei cinque anni sono 600 mila; abbiamo assunto tale cifra indicata nelle proposte che vanno sotto il nome dell'on. Giolitti per il punto di riferimento che stabilisce con il discorso dei consumi sociali da un lato, delle risorse disponibili dall'altro e per porre, con il sensibile balzo in avanti, la scuola pub-

blica in una condizione di presenza egemonica e di guida.

L'impegno globale finanziario che si richiede per l'apertura di nuove scuole e per la gestione è in cinque anni di 2.330 miliardi; per rendersi conto della sua reale dimensione e non essere accusati di fare demagogia, va precisato che la spesa pubblica, Stato e Comuni, è già oggi impegnata in modo tale che nei cinque anni spenderebbe 1.100 miliardi per la gestione delle scuole pubbliche dell'infanzia già esistenti senza contare gli altri oneri dello stato che verrebbero assorbiti.

Per il reperimento dei fondi necessari alla attuazione del piano prevediamo la emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per la istituzione della scuola pubblica dell'infanzia » (art. 20-24). In considerazione del fatto che nel meridione e nelle aree economicamente depresse in generale piú pesante è l'assenza di strutture della scuola dell'infanzia e minore è stata e sarà presumibilmente l'iniziativa dei comuni per la istituzione e gestione di scuole pubbliche del'infanzia proponiamo (art. 11) che i criteri di assegnazione alle singole regioni dei fondi disponibili siano quelli previsti dalla legge n. 281 del 16 maggio 1970 in quanto prevedono anche una distribuzione inversamente proporzionale al reddito di ogni singola regione.

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA

402

Titolo I

Art. 1

La scuola pubblica dell'infanzia ha come finalità la formazione della personalità del bambino, la sua educazione alla vita interpersonale e sociale, l'acquisizione, per tutti i bambini, di un livello culturale di base omogeneo.

Tutti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre e non siano ancora sottoposti all'obbligo scolastico hanno diritto di frequentarla. È dovere dello Stato assicurare i mezzi finanziari e le condizioni di sviluppo e di funzionamento della scuola in modo che tale diritto possa essere pienamente esercitato.

Art. 2

La scuola pubblica dell'infanzia, promuove, organizza e indirizza le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire:

a) lo sviluppo ed il controllo delle capacità corporee in modo da consentire sia un'adeguata attività motoria sia una chiara, per quanto iniziale, consapevolezza delle varie funzioni;

b) l'equilibrio psico-fisico e il corretto rapporto interpersonale che lo avvii ad una socializzazione attiva;

Note:

c) la capacità di esprimersi e comunicare in forme linguistiche e non linguistiche;

d) gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica.

A tali fini utilizza:

— attività ludiche libere e strutturate;

— esplorazioni dell'ambiente, escursioni, gite;

— attività manipolative, costruttive e trasformative con materiali liberi e strutturati;

— attività espresse in tutte le forme e possibilità;

— letture di immagini e prime letture di testi, audizioni musicali, visioni di materiale filmico e iconografico;

— uso di strumenti audiovisivi;

— attività di enumerazione e classificazione, ordinamenti, esercizi topologici;

— giochi linguistici e giochi logici.

La scuola promuove altresí forme di educazione sessuale.

Art. 3

Per ogni gruppo di 100 bambini devono essere previsti 10 insegnanti e 1 assistente sociale.

Il collettivo degli insegnanti, d'intesa con le forze che partecipano alla gestione sociale di cui al successivo art. 4, elabora le linee d'azione metodologiche e didattiche.

Note:

Titolo II

Art. 4

La scuola pubblica dell'infanzia è istituita dal Comune o da Comuni tra loro associati secondo i criteri indicati nel piano regionale di cui al successivo art. 5.

L'istituzione di una scuola pubblica dell'infanzia può essere richiesta al Comune anche da 30 cittadini o da organizzazioni sindacali e sociali presenti nel territorio. Su tale richiesta il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi entro sessanta giorni.

Art. 5

Le scuole pubbliche dell'infanzia sono gestite e amministrate dai Comuni con la corresponsabilità delle famiglie, delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali organizzate nel territorio, degli organi comunali e dei loro organismi decentrati, del personale della scuola, secondo norme fissate con legge regionale.

Il Comune non può trasferire ad altri enti o a privati la gestione di tali scuole.

Art. 6

Le scuole pubbliche dell'infanzia funzionano in locali forniti dai Comuni. Gli oneri relativi sono a carico dello Stato e vengono rimborsati al Comune tramite la Regione.

Art. 7

L'arredamento e l'attrezzatura delle scuole pubbliche dell'infanzia sono forniti dai Comuni. Gli oneri

---

Note:

relativi sono a carico dello Stato e vengono rimborsati tramite le Regioni.

Art. 8

La refezione, il trasporto, l'assistenza sanitaria sono garantiti agli alunni della scuola pubblica dell'infanzia secondo le norme stabilite dalla legislazione regionale.

Art. 9

La Regione, d'intesa coi Comuni, elabora e adotta il piano pluriennale di istituzione delle scuole pubbliche dell'infanzia fissando le priorità di intervento, le norme e i tempi di attuazione.

Il Consiglio Regionale esamina periodicamente lo stato di attuazione del piano, stabilisce le iniziative da assumere in caso di carenza da parte dei Comuni ed invia annualmente al Parlamento una relazione sullo sviluppo della scuola pubblica dell'infanzia nella Regione.

Il piano può essere modificato ad iniziativa del Consiglio Regionale, di uno o piú Comuni, o di cittadini che ne facciano richiesta nelle forme previste dagli statuti regionali. La revisione del piano avviene con le stesse modalità previste per la elaborazione e l'adozione.

Art. 10

Gli oneri per l'istituzione e il funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia, nonché per la costruzione degli edifici, sono a carico dello Stato.

Note:

Art. 11

I fondi stanziati annualmente nel bilancio dello Stato per la scuola pubblica dell'infanzia vengono ripartiti fra le Regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno secondo i criteri previsti dall'art. 8 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Art. 12

Annualmente entro la fine di aprile la Regione ripartisce fra i Comuni in base al piano i fondi per l'istituzione e il funzionamento delle scuole pubbliche dell'infanzia.

Titolo III

Criteri di legislazione regionale

Art. 13

La Regione stabilisce le modalità per il concorso dei Comuni alla elaborazione del piano, fissa con proprie leggi le norme generali per la costruzione, la gestione, il funzionamento delle scuole pubbliche dell'infanzia, determina i modi di esercizio della vigilanza sulle singole scuole e le relative deleghe, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) assicurare la piena gratuità della scuola pubblica dell'infanzia ivi compresa la refezione, l'assistenza medica e sociale, il trasporto, nonché il corredo e tutto il materiale necessario ai giochi, alle esercitazioni e alla vita del bambino nella scuola;

Note:

b) assicurare che la gestione sociale della scuola pubblica dell'infanzia si svolga con modalità tali da garantire una ampia e reale partecipazione del personale e della comunità locale in cui ha sede la scuola, una effettiva corresponsabilità anche nei compiti amministrativi, la formazione del collettivo degli insegnanti e il suo coordinamento;

c) promuove un'organizzazione dell'attività scolastica che escluda la formazione di gruppi stabili che ripetano la struttura della classe, l'istituzione di classi differenziali, la separazione per sesso e si orienti verso la formazione di gruppi mobili di lavoro;

d) stabilire le modalità di determinazione, in accordo con gli enti locali e con le altre forze che partecipano alla gestione sociale, del calendario scolastico e dell'orario giornaliero, fermo restando che in ogni caso, indipendentemente dalla durata della permanenza di ciascun bambino e dall'orario di ciascun insegnante, la scuola dell'infanzia dovrà essere aperta per non meno di otto ore giornaliere;

e) stabilire, in accordo con gli enti locali e le altre forze che partecipano alla gestione sociale, le modalità di utilizzazione, per attività educative e sociali, degli edifici della scuola pubblica dell'infanzia, nei periodi non occupati dall'attività scolastica;

f) determinare i servizi sociali necessari a realizzare la piena integrazione dei bambini handicappati nel lavoro scolastico collettivo;

g) determinare le modalità di collaborazione tra il collettivo scolastico e i servizi di assistenza sociale e psico-pedagogica istituiti a livello di territorio;

Note:

h) determinare le modalità di intervento della Regione a favore dei Comuni per il finanziamento, la progettazione, l'esecuzione, l'arredamento degli edifici per le scuole pubbliche dell'infanzia, garantendo in ogni caso il rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa del Comune e fermo restando che gli edifici restano di proprietà dei Comuni stessi;

i) stabilire le forme per un organico collegamento, ove possibile, tra scuole dell'infanzia e asili-nido e tra scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo.

Titolo IV

Art. 14

Il personale insegnante della scuola pubblica dell'infanzia dev'essere fornito di titolo di studio a livello universitario.

Fino all'entrata in vigore della riforma dell'Università e della scuola media superiore, il titolo di studio richiesto è quello della maturità magistrale.

Coloro che sono in possesso del suddetto titolo di studio entrano in un ruolo regionale, dopo aver frequentato un corso di qualificazione culturale e professionale, promosso dalla Regione d'intesa con i Comuni e in collaborazione con Istituti universitari.

Per cinque anni dall'approvazione della presente legge sono ammessi nel ruolo regionale degli insegnanti della scuola pubblica dell'infanzia anche coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale conseguito entro il 1972, previa frequenza del corso di qualificazione di cui al 3° comma del presente articolo.

Note:

209

Art. 15

Il personale insegnante attualmente in servizio nelle scuole dell'infanzia comunali o statali, viene assunto nei ruoli regionali, con l'anzianità maturata, anche se non in possesso dei titoli di studio prescritti nel precedente articolo. Esso è tenuto, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, alla frequenza di un corso di aggiornamento e di sperimentazione didattica, promosso dalla Regione d'intesa con i Comuni e in collaborazione con Istituti universitari.

Al momento della sua collocazione nel ruolo regionale degli insegnanti della scuola pubblica dell'infanzia, il suddetto personale può chiedere il trasferimento in altra Regione.

Art. 16

Lo stato giuridico, lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale insegnante della della scuola pubblica dell'infanzia è uguale a quello del corrispondente personale della scuola elementare statale.

Art. 17

L'orario di lavoro dell'insegnante è previsto in 26 ore settimanali, sia per effettivo insegnamento, sia per attività di studio nell'ambito della scuola.

Art. 18

I servizi amministrativi e ausiliari necessari al funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia sono assi-

---

Note:

curati dai Comuni. La Regione mette a disposizione dei Comuni i fondi necessari per l'espletamento dei detti servizi.

Titolo V

Programmazione e sviluppo

Art. 19

Nel corso del primo quinquennio di attuazione della presente legge si provvederà all'istituzione di scuole pubbliche dell'infanzia fino alla copertura di 900.000 nuovi posti alunno.

A tale scopo i fondi relativi alla costruzione degli edifici e all'istituzione e alla gestione della scuola sono determinati nella misura di:

— per l'anno 1973-74 L. 180 miliardi per la costruzione e 200 miliardi per la gestione.

— per l'anno 1974-75 L. 180 miliardi per la costruzione e 280 miliardi per la gestione.

— per l'anno 1975-76 L. 180 miliardi per la costruzione e 360 miliardi per la gestione.

— per l'anno 1976-77 L. 180 miliardi per la costruzione e 440 miliardi per la gestione.

— per l'anno 1977-78 L. 180 miliardi per la costruzione e 520 miliardi per la gestione.

Note:

Tali fondi sono iscritti nel fondo comune per le Regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

I capitoli 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1321-23-24-25 dello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I. sono soppressi. Gli stanziamenti relativi sono trasferiti nel medesimo fondo comune.

Gli stanziamenti non utilizzati per l'edilizia della scuola materna statale e non statale di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 444 sono parimenti versati nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

Titolo VI

Disposizioni finanziarie

Art. 20

(Copertura finanziaria per il finanziamento del piano di sviluppo)

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'istituzione della scuola pubblica dell'infanzia », da emettere in cinque esercizi, a decorrere dal 1973, fino alla concorrenza di un ricavo netto di 540 miliardi per ciascun anno.

L'emissione può avere luogo anche in piú riprese nel corso di ogni esercizio.

Note:

Art. 21

(Emissione dei titoli)

I titoli emessi in ciascun dei dieci esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità d'ammortamento che saranno stabiliti con propri decreti dal Ministro del Tesoro.

Art. 22

(Iscrizione del prestito nel Gran libro del debito pubblico)

Il prestito di cui all'art. 20 è iscritto nel Gran libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esecuzioni fiscali.

Art. 23

(Condizioni e modalità per la sottoscrizione)

Il ministro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie e in tagli, le somme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità con-

---

Note:

cernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione e al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione e il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Art. 24

All'onere relativo al pagamento delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge, nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 25

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti dovranno essere utilizzati negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Ai comuni è trasferita la gestione e amministrazione, secondo le modalità dell'art. 3 della presente legge, delle scuole materne dipendenti da enti pubblici non territoriali, dagli ECA, dall'ESMAS e dall'ONAIRC, nonché

Note:

delle scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968 n. 444 o divenute tali in applicazione di tale legge.

Ai Comuni è trasferita atresí la proprietà degli edifici scolastici di tali scuole.

Art. 27

Le scuole materne gestite direttamente dai Comuni e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono riconosciute, a richiesta del Comune, come scuole pubbliche per l'infanzia e godono di tutti i benefici della presente legge. Sono altresí riconosciute come scuole pubbliche per l'infanzia e ammesse al godimento dei benefici della legge, a richiesta del Comune, anche tutte le altre scuole materne comunali ove si uniformino alle norme della presente legge.

Art. 28

I Comuni, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge conservano il diritto di istituire, anche al di fuori dei finanziamenti del piano regionale, scuole dell'infanzia, provvedendovi con mezzi propri.

I soli oneri della gestione di tali scuole, trascorsi cinque anni dal'istituzione, sono a carico dello Stato e vengono rimborsati ai Comuni tramite la Regione.

Art. 29

Gli enti morali e i privati gestori di scuole materne possono chiedere al Comune di assumersi la gestione e l'amministrazione delle scuole da essi gestite e di pro-

---

Note:

ASSISI

muoverne la trasformazione in scuole pubbliche dell'infanzia ai sensi della presente legge.

In tale caso, gli organismi di cui al precedente comma avranno il diritto di partecipare alla gestione sociale della scuola.

Art. 30

Gli articoli 28, 37, 38, 39 del R.D. 5-2-1928, n. 577 sono abrogati.

La legge 18-3-1968 n. 444 ad eccezione degli art. 25 e 33 è abrogata.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

Art. 31

Una somma pari al 50 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I. per l'esercizio 1972 è destinato agli scopi di cui al secondo comma dell'art. 31 della legge 24-7-1962 n. 1073.

La Regione, in base alle domande delle scuole materne private, può erogare a dette scuole assegni, premi, sussidi e contributi.

La Regione determinerà le condizioni relative alla qualificazione e al trattamento del personale, alla idoneità dei locali, al funzionamento della scuola e alla gestione sociale, necessarie per essere ammessi all'erogazione di detti assegni, premi, sussidi o contributi.

La vigilanza su tali scuole è esercitata dalla Regione secondo le norme della legislazione regionale di cui all'art. 11 della presente legge.

Note:

GRUPPO COMUNISTA
CAMERA DEI DEPUTATI
MONTECITORIO

00100 ROMA